



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 5316/TRI/DI/B

16 OTT. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Napoli Orientale" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Vista l'Ordinanza Commissariale Comune di Napoli del 29 dicembre 1999 contenente la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli Orientale";
- Vista la Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Visto in particolare l'articolo 48 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 che inserisce, dopo l'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", l'articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) e che abroga i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- Vista la Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha modificato l'articolo 5-bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute del 21 dicembre 2005 che ha approvato il "Progetto di rimozione della Colmata di Bagnoli" ed il "Progetto del terminale contenitori";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 4757/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 che ha approvato il Progetto contenuto nel documento "Interventi per trasformare la Darsena di Levante in terminale contenitori utilizzando i materiali provenienti dalla rimozione della colmata di Bagnoli - Variante di Progetto";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/TRI/DI/B dell'8 marzo 2010 che ha approvato con prescrizioni il progetto "Dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluitamento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena";

- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 605/TRI/DI/B del 14 settembre 2010 che ha approvato con prescrizioni la revisione del progetto “Dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluitamento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1083/TRI/DI/B del 31 dicembre 2010 che ha autorizzato l’avvio dei lavori del progetto “Interventi per trasformare la Darsena di Levante in terminale contenitori utilizzando i sedimenti del Porto di Napoli – Progetto di bonifica – Seconda variante di progetto”;
- Visto il progetto di dragaggio contenuto nel documento “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, trasmesso dall’Autorità Portuale di Napoli con nota del 21 novembre 2013 con protocollo n. 1297, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 56588/TRI del 27 novembre 2013, che costituisce una variante degli originali progetti approvati con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute del 21 dicembre 2005 e con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/TRI/DI/B dell’8 marzo 2010, già modificati come sopra richiamato;
- Visto il parere tecnico sul progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, trasmesso da ARPA Campania con nota del 30 gennaio 2014 con protocollo n. 5367/2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3034 del 30 gennaio 2014;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 12 febbraio 2014 con protocollo n. 4861/TRI con la quale si trasmettono all’Autorità Portuale di Napoli alcune osservazioni/prescrizioni in merito al progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”;
- Visto il progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, modificato così come richiesto dal parere dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 103/2013 formulato nel corso dell’Adunanza del 24 gennaio 2014, e trasmesso dall’Autorità Portuale di Napoli con nota del 21 febbraio 2014 con protocollo n. 249, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6958 del 5 marzo 2014;
- Visto il parere tecnico sul progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, trasmesso da ISPRA con nota del 24 marzo 2014 con protocollo n. 12750, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8725 del 24 marzo 2014;
- Vista la documentazione integrativa al progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, trasmessa dall’Autorità Portuale di Napoli con nota

- senza data, acquisita dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10428/TRI del 10 aprile 2014;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 7 maggio 2014 con protocollo n. 12662/TRI con la quale si trasmettono all'Autorità Portuale di Napoli alcune osservazioni/prescrizioni in merito al progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante", modificato ed integrato così come sopra evidenziato;
- Visto il parere n. 8/2014 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante" trasmesso dall'Autorità Portuale di Napoli con nota del 21 febbraio 2014 con protocollo n. 249;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa al progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante", trasmessa dall'Autorità Portuale di Napoli con le note del 23 maggio 2014 con protocollo n. 900, del 29 maggio 2014 con protocollo n. 936 e del 22 luglio 2014 con protocollo n. 1173, acquisite dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14590/TRI del 28 maggio 2014, n. 15185/TRI del 3 giugno 2014 e n. 20522 del 25 luglio 2014;
- Vista la nota del 22 luglio 2014 con protocollo n. 30361, acquisita dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20262 del 23 luglio 2014, con la quale è stato trasmesso il parere tecnico espresso da ISPRA sulla documentazione integrativa al progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante", inviata dall'Autorità Portuale di Napoli con nota del 29 maggio 2014 con protocollo n. 936;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2014 con protocollo n. 25045 nella quale si evidenzia che il progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante" costituisce una mera riarticolazione delle modalità realizzative del progetto già approvato nell'ambito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 5 del 9 gennaio 2008 le cui prescrizioni devono essere dettagliatamente rispettate;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 agosto 2014 con protocollo n. 21819/TRI con la quale si trasmettono all'Autorità Portuale di Napoli alcune osservazioni e prescrizioni in merito alla documentazione integrativa al progetto "Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante" trasmesso dall'Autorità Portuale di Napoli con nota del 22 luglio 2014 con protocollo n. 1173;
- Visto il Decreto della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9/14 del 19 settembre 2014 2014 che approva in linea tecnico-economica il progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante” con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel parere n. 8/2014 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto il parere tecnico sul progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, in particolare in merito al “Piano di caratterizzazione integrativo dei sedimenti portuali”, trasmesso da ARPA Campania con nota del 26 settembre 2014 con protocollo n. 55393/2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25397 del 29 settembre 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante”, trasmesso dall’Autorità Portuale di Napoli con nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6958 del 5 marzo 2014, così come integrato dalla successiva documentazione trasmessa con le note dell’Autorità Portuale acquisite dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10428/TRI del 10 aprile 2014, n. 14590/TRI del 28 maggio 2014, n. 15185/TRI del 3 giugno 2014 e n. 20522 del 25 luglio 2014, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 8/2014 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 5 del 9 gennaio 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. **Prove di Permeabilità del Tufo giallo napoletano:**
 1. deve essere specificato quali modelli permetteranno di determinare la conducibilità idraulica a partire dai dati che si intendono misurare;
 2. le prove di “svuotamento” sui perfori S e P dovranno essere effettuate o a portata costante o a carico costante, in modo da poter utilizzare diffusi e consolidati metodi analitici per la determinazione della conducibilità idraulica (per esempio, Kruseman e de Ridder, 1994), utilizzando sia i dati misurati durante lo svuotamento sia durante la successiva ricarica;
 3. la prova di pompaggio sul perforo P dovrà essere effettuata a portata costante e dovranno essere monitorate le depressioni piezometriche nei diversi piezometri nel tempo, in modo di utilizzare, anche in questo caso, gli usuali metodi *analitici* disponibili;
 4. deve essere effettuata la prova Lugeon a valle dei test preliminari di cui ai punti 1), 2); e 3) in quanto non è chiaro se tale prova riguarderà tutto l’orizzonte filtrante nella formazione tufacea o diversi tratti isolati di essa;
 5. i due perfori S e P, attualmente disposti a distanza di 4 metri, dovranno essere disposti a distanza di almeno 10 metri per ottenere il massimo delle informazioni dalla sperimentazione e rendere i risultati significativi per la scala del reticolo di fratture che può interessare la formazione tufacea. Inoltre, deve essere verificata la disposizione

dei piezometri secondo gli standard che si adottano in questo caso (per esempio, Kruseman e de Ridder, 1994), dal momento che la finalità della prova è anche di verificare l'eventuale anisotropia del mezzo fratturato;

b. Caratterizzazione integrativa dei sedimenti:

1. ritenendo la strategia di caratterizzazione integrativa proposta in linea con le finalità previste, si dovrà prevedere l'utilizzo di rivestimento interno al carotiere (liner), al fine di garantire il prelievo del sedimento il più possibile indisturbato;
2. la tabella di riferimento per i limiti di quantificazione analitica a cui far riferimento è quella riportata nell'allegato al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2010, che modifica e sostituisce la tabella A2 del Decreto Ministeriale 7 novembre 2008;
3. la caratterizzazione integrativa dovrà consentire di accertare le caratteristiche dei sedimenti ai fini del successivo refluento in cassa di colmata.

c. Prescrizioni generali:

1. si dovrà assicurare che durante le operazioni di dragaggio e successivo stoccaggio non vengano miscelati i sedimenti pericolosi con quelli considerati potenzialmente pericolosi, onde evitare che, a seguito della caratterizzazione prevista per cumuli stoccati, emergano concentrazioni di contaminanti con effetto di diluizione tale da rendere i cumuli ammissibili al refluento in cassa di colmata;
2. si deve garantire che i materiali classificati in modo differente non entrino in contatto, in relazione all'utilizzo delle bettoline per il trasporto dei sedimenti "pericolosi" e di quelli "non pericolosi";
3. i sedimenti classificati come "pericolosi" sulla base delle indagini eseguite ai sensi del comma 5 dell'articolo 5bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, devono essere dragati in maniera selettiva e gestiti nel rispetto della normativa vigente;
4. dovranno essere esplicitate, nelle successive fasi di progettazione, le modalità, le procedure e la post gestione di tutte le attività di smantellamento dell'impianto di trattamento delle acque nonché delle vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti dragati;
5. nella movimentazione dei sedimenti, indipendentemente dal tipo di escavatore prescelto, deve essere garantito il controllo della posizione della testa dragante nello spazio, in modo da realizzare un profilo di escavo accurato rispetto agli obiettivi progettuali ed ai dati della caratterizzazione;
6. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la torbidità prodotta durante le diverse fasi del dragaggio (con particolare attenzione al drenaggio dell'acqua di eccesso ed al lavaggio della benna durante la discesa in acqua) e del trasporto dei sedimenti alla banchina della cassa di colmata e successiva collocazione negli appositi cassoni;
7. in merito al monitoraggio ambientale, la strategia per le attività in oggetto deve tener conto del "Piano di monitoraggio del dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena - 1° Stralcio" (rif. doc. # PM-Pr-CA-Napoli Orientale-1°stralcio.01.07), trasmesso all'Autorità Portuale di Napoli il 27 ottobre 2011 (protocollo n. 36006), nonché dei risultati e delle informazioni acquisite nel corso della sua attuazione;
8. le attività di monitoraggio relative alla fase in corso d'opera devono essere integrate, sia temporalmente che spazialmente, in considerazione della dislocazione delle aree di dragaggio, dell'elevata contaminazione dei sedimenti, delle volumetrie da movimentare e dell'elevato tasso di produzione del dragaggio;

9. deve essere prevista una fase di monitoraggio in concomitanza dell'avvio del dragaggio su ogni nuova area e di ogni evento di movimentazione dei sedimenti pericolosi;
10. le attività di monitoraggio ante operam devono essere finalizzate anche alla revisione del modello di trasporto nella colonna d'acqua dei sedimenti risospesi, già predisposto nel corso del sopra citato monitoraggio relativo al "dragaggio urgente";
11. le attività di monitoraggio devono essere concordate nei contenuti e nelle modalità di attuazione con gli Enti territorialmente competenti e con ARPA Campania;
12. i terreni di scavo per la realizzazione dei diaframmi plastici non dovranno essere smaltiti all'interno della cassa di colmata (sporgente est), che può essere utilizzata solo per il refluento dei sedimenti. Questi terreni potranno essere eventualmente riutilizzati come sottoprodotti all'interno/esterno del sito nell'ambito della disciplina vigente su terre e rocce da scavo ove ricorrano le condizioni;
13. la demolizione del pontile presente nella darsena Diaz, prevista in altro intervento, non dovrà interferire con le tempistiche previste dal presente progetto di dragaggio;
14. si dovrà condurre un test pilota al fine di assicurare la fattibilità dell'opera in merito alle attività che garantiranno il consolidamento dei sedimenti depositati all'interno della cassa di colmata;
15. in relazione alle modalità di ricarica con le acque dell'ammasso consolidato ai fini del mantenimento della stabilità stessa, questo aspetto dovrà essere incluso nelle verifiche su scala pilota di cui al punto precedente;
16. per quanto riguarda il trattamento delle acque emunte dall'interno della cassa di colmata si dovranno eseguire ulteriori test di caratterizzazione per valutare la necessità di trattamenti specifici per l'abbattimento degli idrocarburi;
17. tutte le operazioni di dragaggio dovranno avvenire con conterminazione dell'area dragata (sistemi chiusi) al fine di minimizzare la diffusione della contaminazione, conformemente alle indicazioni riportate nel manuale ISPRA per la movimentazione dei sedimenti marini.

ART. 2

1. La tenuta idraulica della cassa di colmata deve essere attestata in fase di collaudo dell'opera sulla base dei risultati delle prove di permeabilità.
2. In attesa dei risultati delle prove di permeabilità e dell'accertamento della tenuta idraulica della cassa di colmata, ai sensi del comma 1, non dovrà essere eseguito alcun tipo di refluento in darsena di Levante né nello sporgente di Levante.

ART. 3

1. Gli interventi del Progetto di cui all'articolo 1 dovranno essere monitorati e svolti sotto la vigilanza dell'ARPA Campania.
2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà attivare il supporto tecnico dell'ISPRA qualora l'ARPA Campania lo dovesse ritenere necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

